

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2255

PROPOSTA DI LEGGE

d’iniziativa del deputato **SBERNA**

Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e altre disposizioni in materia di applicazione dell’aliquota agevolata dell’imposta sul valore aggiunto per l’acqua, il gas e l’energia elettrica somministrati per uso domestico ad utenti residenti mediante reti di distribuzione

Presentata il 1° aprile 2014

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con la presente proposta di legge si intende razionalizzare il sistema delle aliquote dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) per le tariffe dei servizi a rete e, in particolare, di quelle per gli utenti domestici residenti e per gli utenti meno abbienti.

Attualmente le tariffe dell’energia elettrica, dell’acqua e del gas sono erogate con aliquote dell’IVA agevolate in modo generalizzato e senza giustificato motivo.

A causa di ciò l’Autorità per l’energia elettrica e il gas, è costretta a mantenere un sistema tariffario specificamente differenziato a seconda che l’utente domestico sia residente o no, alterando la logica che dovrebbero avere le tariffe nel libero mer-

cato. Pertanto, le tariffe hanno un sistema a scaglioni che applica prezzi inferiori al mercato agli utenti che hanno consumi bassi (sistema pagato dagli altri utenti), ma esso è applicato automaticamente nella bolletta senza alcun riferimento alla situazione reddituale dell’utente stesso.

Da un sistema così congegnato deriva una tariffazione in cui il prezzo pagato non corrisponde mai al servizio ottenuto, contravvenendo completamente alle richieste avanzate dall’Unione europea.

Tale situazione è stata rimarcata dalla stessa Autorità che, con la deliberazione 366/2013/E/com del 7 agosto 2013, ha appurato un aumento dei prezzi nel mercato liberalizzato rispetto alle tariffe di

tutela dei servizi del gas e dell'energia elettrica, con un risultato contrario a quanto si erano poste le liberalizzazioni.

Le attuali tariffe elettriche, inoltre, partono dal presupposto che la potenza contrattuale domestica debba essere di 3kW (valore inesistente negli altri Paesi europei), per cui discriminano gli utenti per i quali tale potenza non è sufficiente; è il caso delle famiglie numerose o delle abitazioni poste in zone geografiche nelle quali è difficile l'approvvigionamento dei combustibili per il riscaldamento.

La presente proposta di legge intende, pertanto, introdurre aliquote dell'IVA agevolate specifiche per le tariffe ad uso domestico, prevedendone l'applicazione solo alle forniture degli immobili presso i quali il soggetto ha dichiarato la propria residenza.

Si prevede, inoltre, un sistema di aliquote dell'IVA ulteriormente agevolate (4 per cento) per i soggetti che dichiarano un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) inferiore a 20.000 euro, in modo del tutto simile agli attuali *bonus* energia e *bonus* gas.

Tale agevolazione è indispensabile soprattutto per tutelare le famiglie e i pensionati che attualmente si trovano, a causa dei loro bassi consumi, nello scaglione « sottocosto » che, con le liberalizzazioni, è destinato a scomparire.

Infine, si vuole introdurre un sistema per combattere l'elusione e l'evasione fiscale, stabilendo che l'aliquota dell'IVA agevolata del 4 per cento è applicabile solo agli utenti che pagano con strumenti di addebito tracciabile.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla tabella A, parte III:

1) il numero 81) è sostituito dal seguente:

« 81) acqua e acqua minerale, ad esclusione delle forniture tramite acquedotti alle singole unità immobiliari di utenti non residenti »;

2) al numero 103), le parole: « energia elettrica per uso domestico » sono sostituite dalle seguenti: « energia elettrica per uso domestico per utenti residenti nell'unità immobiliare ad uso abitativo in cui è collocato il punto di fornitura, sempre che la potenza contrattuale non ecceda i 10 kW, »;

3) al numero 127-*bis*), le parole: « somministrazione di gas metano usato per combustione per usi civili limitatamente a 480 metri cubi annui » sono sostituite dalle seguenti: « gas metano per uso domestico fornito agli utenti residenti limitatamente a 480 metri cubi annui; quote fisse, quote per i servizi, imposte e altri oneri dei contratti di fornitura di gas metano per uso domestico fornito agli utenti residenti »;

4) dopo il numero 127-*bis*) sono inseriti i seguenti:

« 127-*bis*.1) energia elettrica per i servizi condominiali di edifici residenziali;

127-*bis*.2) energia elettrica per uso domestico fornita in strutture abitative a carattere familiare o collettivo quali caserme, case di riposo, conventi, strutture di ricovero e assistenza di minori, istituti penitenziari, a condizione che non utilizzino l'energia nell'esercizio di imprese o

per effettuare prestazioni di servizi rilevanti ai fini dell'imposta, anche se in regime di esenzione »;

b) alla tabella A è aggiunta, in fine, la seguente parte:

« Parte III-*bis*

Servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento a particolari condizioni

1) energia elettrica per uso domestico per utenti residenti;

2) gas metano per uso domestico di cottura, produzione di acqua calda sanitaria e riscaldamento per utenti residenti;

3) acqua potabile di acquedotto, anche se compresa nel servizio idrico integrato di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per uso domestico per utenti residenti;

4) servizi di depurazione e di fognatura, anche se compresi nel servizio idrico integrato di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per uso domestico per utenti residenti ».

ART. 2.

1. Per i servizi indicati nella tabella A, parte III-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, introdotta dall'articolo 1 della presente legge, di seguito denominati « servizi », gli utenti possono chiedere l'applicazione dell'aliquota agevolata dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) ivi prevista, nel caso in cui ricorrano i seguenti requisiti:

a) l'utente del servizio, titolare del contratto di fornitura, risulta residente nell'unità immobiliare ad uso abitativo in cui è collocato il punto di fornitura;

b) l'utente dichiara un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 20.000 euro;

c) l'utente titolare del contratto di fornitura effettua il pagamento del servizio tramite addebito su conto corrente postale

o bancario ovvero un altro sistema tracciabile elettronicamente a lui intestato o cointestato.

ART. 3.

1. Gli utenti di cui all'articolo 2 che intendono avvalersi dell'aliquota agevolata dell'IVA del 4 per cento devono farne richiesta all'azienda fornitrice del servizio, anche tramite strumenti informatizzati. La richiesta non deve essere ripetuta annualmente, è rinnovata automaticamente in presenza di una dichiarazione dell'ISEE aggiornata e decade al centoventesimo giorno dopo la scadenza dell'ultima dichiarazione dell'ISEE in corso di validità.

2. Le aziende fornitrici fatturano all'utente i servizi con l'aliquota agevolata dell'IVA del 4 per cento solo dopo aver ricevuto dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) la comunicazione relativa al valore dell'ISEE e aver verificato che tale valore risponde al requisito di cui all'articolo 2, lettera *b*).

Il regime agevolato dell'aliquota dell'IVA rimane valido anche per i servizi fatturati entro i centoventi giorni successivi alla scadenza della dichiarazione dell'ISEE. L'azienda fornitrice del servizio, entro il centoventesimo giorno successivo alla scadenza della dichiarazione dell'ISEE, richiede all'INPS i dati dell'utente.

3. Qualora l'azienda fornitrice del servizio riceva dall'INPS dati relativi a una nuova dichiarazione dell'ISEE, la stessa provvede al rinnovo del regime agevolato dell'IVA, aggiornando la data di scadenza della dichiarazione sulla base del nuovo dato comunicato dall'INPS. Nel caso in cui l'azienda fornitrice non riceva dall'INPS nessun dato valido, la domanda di accesso al regime agevolato dell'IVA decade e ne è data comunicazione all'utente nella successiva fattura. All'utente che decade dal regime agevolato dell'IVA si applica l'aliquota dell'IVA di cui alla tabella A, parte III, oppure del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come da ultimo modificata dall'articolo 1 della presente legge.

ART. 4.

1. Le aziende fornitrici dei servizi, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, mettono a disposizione degli utenti gli strumenti e la modulistica per presentare la richiesta di applicazione dell'aliquota agevolata dell'IVA del 4 per cento, anche tramite portali informatizzati, nonché la richiesta per il rinnovo della dichiarazione dell'ISEE entro la scadenza della medesima dichiarazione.

ART. 5.

1. L'INPS stipula un'apposita convenzione con le aziende fornitrici dei servizi previsti finalizzata all'interscambio di dati relativi agli utenti che hanno presentato la richiesta per l'applicazione dell'aliquota agevolata dell'IVA del 4 per cento. In particolare l'INPS comunica alle aziende il codice fiscale, il valore dell'ISEE e la data di scadenza della dichiarazione dell'ISEE dell'utente.

2. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (AEEG) e l'INPS stipulano un protocollo d'intesa per definire le modalità di trasmissione telematica dei dati di cui al comma 1.

ART. 6.

1. L'AEEG, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, in relazione alle tariffe per le utenze domestiche di sua competenza, dispone:

a) la soppressione degli scaglioni di consumo;

b) la soppressione delle tariffe che prevedono differenziazioni tra utenti residenti e non residenti;

c) la soppressione delle tariffe elettriche vincolate alla potenza contrattuale;

d) l'eliminazione dei *bonus* gas ed elettrico applicati in caso di disagio economico e la loro sostituzione con l'aliquota agevolata dell'IVA del 4 per cento;

e) la promozione di una maggiore liberalizzazione del mercato dell'energia elettrica e del gas in base al principio per cui il prezzo pagato corrisponde al servizio ottenuto.

ART. 7.

1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Agenzia delle entrate istituisce sistemi per il controllo, anche automatizzati, al fine di garantire che in ciascuna provincia sia effettuato il controllo almeno del 3 per cento delle dichiarazioni dell'ISEE presentate ogni anno.

2. Le aziende fornitrici dei servizi, qualora specificamente richiesto dall'Agenzia delle entrate, mettono a disposizione della stessa Agenzia gli elenchi degli utenti che hanno richiesto l'applicazione dell'aliquota agevolata dell'IVA del 4 per cento per i medesimi servizi.

ART. 8.

1. Nelle more dell'entrata in vigore della convenzione di cui all'articolo 5, comma 1, le aziende fornitrici dei servizi accolgono le richieste di aliquota IVA agevolata dietro presentazione da parte dell'utente di una dichiarazione sostitutiva unica dell'ISEE in corso di validità, anche in formato elettronico.

€ 1,00



17PDL0021860